



Comune di Taormina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 82 del reg. Data 30/12/2017	OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 39521/15 del 26.09.2015 emessa nel giudizio HERTZ ITALIA contro il Comune di TAORMINA e l' EQUITALIA SUD S.p.A.
---	---

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **dicembre**, alle ore 11,00 e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente. Eseguito l'appello nominale risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
SABATO	Vittorio	X		CORVAIA	Nunzio		X
STERRANTINO	Rosaria	X		D'AVENI	Antonio	X	
CUCINOTTA	Gaetano	X		CALTABIANO	Alessandra		X
DE LUNA	Vincenza		X	VALENTINO	Carmelo		X
TONA	Liliana		X	BROCATO	Salvatore	X	
LONGO	Graziella		X	ABBATE	Salvatore		X
BENIGNI	Piero		X	CARELLA	Gaetano	X	
MOSCHELLA	Antonino		X	PIZZOLO	Franco		X
RANERI	Eugenio	X		LEONARDI	Giovanni	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		LO MONACO	Antonio	X	

Assegnati n. 20 Presenti n. 10

In carica n. 20 Assenti n. 10

Presiede il Signor Antonio D'Aveni, nella sua qualità di **Presidente**.
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott.ssa Rossana Carrubba.
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Brocato, Cucinotta, Leonardi.
Per l'Amministrazione sono presenti l'Ass. Raneri Andrea, l'Ass. Cilona e l'Ass. Raneri Giuseppa e l'Assessore Carella Gaetano.

Si passa alla trattazione del 25° punto all' o.d.g. aggiuntivo.

Non si registrano interventi.

Si passa alla votazione. Si approva con 8 voti favorevoli e 2 contrari (Raneri e Composto) su 2 Consiglieri presenti.

Si vota sull'immediata esecutività. Si approva come sopra.

OGGETTO:RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 39521/15 del 26.09.2015 emessa nel giudizio HERTZ ITALIA contro il Comune di TAORMINA e l' EQUITALIA SUD S.p.A.

Premesso che la HERTZ ITALIA ha citato il Comune di TAORMINA e l'EQUITALIA SUD S.p.A., proponendo opposizione davanti al GdP di Roma avverso cartella di pagamento n. 09720130339080443, mediante la quale le era stato intimato il pagamento della somma di € 14.279,59 a titolo di sanzioni amministrative iscritte a ruolo dalla Polizia Municipale del Comune di TAORMINA;

che in data 16/03/2017, prot. com.le n. 6020, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 39521/15 - R.G. n. 14847/14 - del 26.09.2015, depositata in cancelleria il 13.10.2015, con cui il Giudice di Pace di ROMA

- a) ha accolto il ricorso in opposizione della HERTZ ITALIA ed annullato la cartella impugnata;
 - b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 850,00, di cui € 250,00 per spese, oltre accessori di legge;
 - c) ha condannato questa Amministrazione al pagamento della somma di euro 500,00 ex art 96cpc
- CONSIDERATO che:

- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

- le spese di lite da rifondere alla HERTZ ITALIA

ammontano complessivamente ad € 1.625,47, sulla base della seguente specifica:

▶ compenso previsto in sentenza	€ 600,00
▶ spese generali 15% (su € 600,00)	€ 90,00
▶ C.P.A. 4% (su € 690,00)	€ 27,60
▶ Iva 22% (su € 717,60)	€ 157,87
▶ spese documentate	€ 250,00
ex art. 96 c.p.c.	€ 500,00

totale complessivo € 1.625,47.

CONSIDERATO che la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità

CHE l'art. 194 del TUEL prevede che:

Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità l. stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;

b) *copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;*

c) *ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;*

d) *procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*

e) *acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;*

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità*, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

CONSIDERATO altresì che:

- >la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;
- >la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione n. 11/2006 ha precisato che il riconoscimento del debito, con la procedura prevista dall'art. 194 del TUEL, è un adempimento obbligatorio e non può essere lasciato alla valutazione degli amministratori o dei funzionari;
la mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità contabile per i funzionari e/o gli amministratori relativamente alla maggiore somma spesa per effetto di azioni giudiziarie ai danni dell'ente;
- >i principi generali dell'ordinamento richiedono agli amministratori e ai funzionari degli enti locali sia di evidenziare con tempestività le passività insorte che determinano debiti fuori bilancio, sia di adottare tempestivamente e contestualmente gli atti necessari a riportare in equilibrio la

gestione modificando, se necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio insorti;

- >nel caso della sentenza esecutiva, nessun margine di apprezzamento discrezionale è lasciato al Consiglio comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio esercita una mera funzione ricognitiva, non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito (Corte Sicilia - Sez. riunite in sede consultiva delibera n. 2/2005 del 23.02.2005);
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Friuli Venezia Giulia - delibera n. 6/2005);
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione (Corte dei Conti - Sez. di controllo - Lombardia - delibera n. 401/2012);
- attraverso il riconoscimento del debito liquidato in sentenza il Comune si adegua meramente alle statuizioni delle sentenze esecutive, nella valutazione dell'interesse pubblico di non gravare il debito dei maturandi accessori, in quanto il riconoscimento della legittimità del debito risulta un necessario incombente, essendo imposto dall'art. 194 citato per l'adeguamento del debito fuori bilancio (così Cass. civ. Sez. 1, 16.06.2000, n. 8223);

RITENUTO per quanto sopra esposto che, relativamente al riconoscimento del debito fuori bilancio nascente da sentenza esecutiva, come nel caso di specie, non residuano spazi di discrezionalità dell'Ente, sussistendo tutti i presupposti della certezza, liquidità ed esigibilità del credito, ed essendo anzi obbligatorio pervenire a un tempestivo riconoscimento per evitare danni ulteriori in capo all'Ente conseguenti al maturare di ulteriori oneri per interessi ed eventuali spese per il recupero del credito da parte del soggetto creditore

- DATO ATTO che, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed, in ogni caso, in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'ente;

-conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

VISTO:

- il parere obbligatorio del Revisore dei Conti, previsto dall'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

che l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- che l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'O.RR.EE.LL

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE

1. di riconoscere, a favore di HERTZ, Italia ai sensi dell'art.194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 1.625,47 scaturenti dalla sentenza esecutiva del Giudice di Pace di ROMA n.39521/15 del 26.09.2015, depositata in Cancelleria il 13.10.2015;
2. di dare atto che il finanziamento del debito fuori bilancio di cui al punto precedente trova copertura al bilancio del corrente esercizio alla Missione 1 Programma 111 Macroaggregato 1.10 ;
3. di demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa la predisposizione del provvedimento di impegno e liquidazione del debito fuori bilancio in questione nella misura riconosciuta dal presente provvedimento;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23, comma 5 della L. 289/2002.

IL SINDACO
Dott. Eligio Giardina



PEC

sent 395ee/15

ESENTE

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA
Dott.ssa Maria Betti ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 14847 del ruolo generale del
contenzioso civile dell'anno 2014

TRA

Hertz Italia, elettivamente domiciliata in Roma
VIA LEON PANCALDO 6 presso lo studio del suo difensore avv.
SILVIA LUCARELLI.

opponente

E

Comune di Taormina, elettivamente domiciliata a Acireale
(Catania) Corso Sicilia n. 25 presso lo studio del suo
difensore avv. Rosalba Messina

Opposto

E

Equitalia Sud spa,

opposto contumace

DIRITTO

Con atto di citazione ex art. 615 cpc la società Hertz Italia ha
proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n.
09720130339080443 per € 14.279,59 a titolo di sanzione
amministrativa per violazione al CDS.

In particolare la società opponente contestava il diritto
delle convenute ad agire in via esecutiva nei suoi confronti

eccependo di operare nell'ambito delle locazioni di autoveiture senza conducente e, perciò, legittimati passivi dell'azione esecutiva dovevano essere i locatari, i cui dati erano stati tempestivamente trasmessi alla Polizia Municipale di Taormina; inoltre contestava la illegittima applicazione delle maggiorazioni di cui all'art. 27 L.689/81 e chiedeva la condanna ex art. 96 cpc

Si è costituito il Comune di Taormina, il quale nel contestare l'opposizione, ne ha chiesto il rigetto.

L'opposizione è fondata e, pertanto deve essere accolta.

Come risulta dalla documentazione depositata, parte opponente svolge attività di noleggio di autoveicoli senza conducente. Orbene, dal combinato disposto degli articoli 196 e 84 del Codice della strada la responsabilità solidale per la violazione al Codice della Strada non riguarda il proprietario del veicolo ma il locatario, ossia chi prende in locazione l'autoveicolo. In tal senso le circolari del Ministero Prot. M/2419-19 del 26 febbraio 2001, Prot. 300/A/22138/113/2 del 25 marzo 1994 e Prot. 300/A/48507/113/2 del 15 gennaio 1994. Preciso che è di tutta evidenza che la cartella esattoriale impugnata risulta illegittima perché emessa nei confronti di un soggetto non legittimato.

Va anche evidenziato che parte opponente aveva comunicato tempestivamente alla Polizia Municipale di Taormina i dati dei locatari relativi alle autoveiture oggetto delle violazioni, perciò il Comune di Taormina era stato messo in condizione di agire nei confronti dei soggetti legittimati passivamente. Alla luce dei suddetti motivi l'opposizione deve essere accolta anche con riferimento alla



A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. B. S.", written over a horizontal line.

50

richiesta di condanna ex art. 96 cpc.

Ogni altra contestazione subordinata rimane assorbita dall'accoglimento del motivo principale.


Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Pace di Roma così statuisce:

accoglie l'opposizione e annulla la cartella impugnata; condanna il Comune di Taormina a pagare la somma di € 500,00 ex art. 96 cpc; condanna il Comune di Taormina al pagamento delle spese di giudizio liquidate complessivamente in € 850,00 di cui € 250,00 per spese, oltre iva e cap come per legge e spese generali come per legge.

così deciso in Roma il 26-09-15


IL GIUDICE DI PACE
Dott.ssa Maria Betti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, il 13.10.15
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Stefania Mori



Per copia conforme all'originale che si rilascia in forma esecutiva
a richiesta dell'Avv.
SILVIA LUCARELLI

REPUBBLICA ITALIANA
in nome della Legge
COMANDIAMO

a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque
spetti di mettere a esecuzione il presente titolo, al Pubblico
Ministero di darvi assistenza, ed a tutti gli Ufficiali della Forza
Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti

ROMA, 21/02/2017

CANCELLIERE/FUNZIONARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Costanza Cantarone



solu
17-2-2017


PARERI EX ART. 53 DELLA LEGGE 142/1990

RECEPITO DALLA L.R. N. 48/91 E MODIFICATO DALLA L.R. 23/12/2000 N. 30

Per la regolarità **TECNICA** si esprime parere **Favorevole** *SUBSCRITTO ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO*

Taormina _____ 27 DIC. 2017


Il Segretario Generale
Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Rossana Carrubba



Per la regolarità **CONTABILE** si esprime parere **Favorevole** *SUBSCRITTO ALL'APPROVAZIONE DI BILANCIO*

Taormina _____ 28 DIC 2017

S. 3952/15 Prev. 823/17
Il Responsabile € 1.625,48
dell'Area Economica Finanziaria
Rag. Rosario Curcuruto



COMUNE DI TAORMINA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

II COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 30/2017 del 29/12/2017

In data 29/12/2017, il Collegio dei Revisori nelle persone del presidente dott.ssa Fontana Margherita e dei componenti dott. Fava Aldo e dott. Rapisarda Salvatore, nominati giusta delibera del Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2017, dopo un ampio confronto esprimono il parere in

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 A SEGUITO DI SENTENZA ESECUTIVA n. 39521/15 del 26.09.2015 emessa nel giudizio HERTZ ITALIA contro il Comune di TAORMINA e l' EQUITALIA SUD S.p.A.

Considerato che in data 16/03/2017, prot. com.le n. 6020, è stata notificata a questo Comune la sentenza n. 39521/15 - R.G. n. 14847/14 – del 26.09.2015, depositata in cancelleria il 13.10.2015, con cui il Giudice di Pace di ROMA

a) ha accolto il ricorso in opposizione della HERTZ ITALIA ed annullato la cartella impugnata;
b) ha condannato questa Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 850,00, di cui € 250,00 per spese, oltre accessori di legge;

c) ha condannato questa Amministrazione al pagamento della somma di euro 500,00 ex art 96cpc
CONSIDERATO che:


- la sentenza in argomento è per legge esecutiva e dà luogo, pertanto, a debito fuori bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 194, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 267/2000;

Preso atto che le spese di lite da rifondere alla HERTZ ITALIA ammontano complessivamente ad € 1.625,47, sulla base della seguente specifica:

▶ compenso previsto in sentenza	€ 600,00
▶ spese generali 15% (su € 600,00)	€ 90,00
▶ C.P.A. 4% (su € 690,00)	€ 27,60
▶ Iva 22% (su € 717,60)	€ 157,87
▶ spese documentate	€ 250,00
ex art. 96 c.p.c.	€ 500,00
totale complessivo € 1.625,47.	

VISTA ed ACCERTATA

di riconoscere, a favore di HERTZ, Italia ai sensi dell'art.194 comma 1, lettera a) del D. Lgs. N. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari all'importo complessivo di € 1.625,47



scaturenti dalla sentenza esecutiva del Giudice di Pace di ROMA n.39521/15 del 26.09.2015, depositata in Cancelleria il 13.10.2015, da porre a carico del bilancio 2017-2019 annualità 2017;

b- i parere di regolarità tecnica e contabili favorevoli subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019.

Limitatamente alle proprie competenze il Collegio

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio, subordinatamente all'approvazione del Bilancio di previsione 2017-2019 entro l'esercizio finanziario 2017.

INVITA

a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa; il Collegio chiede, nel termine di 30 gg., una relazione da parte dell'Ente in merito alle azioni intraprese;

b) il Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale della Sicilia.

Copia del presente verbale viene trasmesso al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Responsabile del Servizio Legale ed al responsabile del Settore Finanziario, nonché rimane agli atti del Collegio dei Revisori.


L.c.s

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Presidente: Margherita Fontana

Componente: Aldo Fava


Componente Salvatore Rapisarda



Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Sicilia, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:


IL CONSIGLIERE ANZIANO

Vittorio Sabato



IL PRESIDENTE

Antonio D'Aveni



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Carrubba Rossana



È DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. On line n. ____/____ del _____ Il Responsabile _____

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

30 DIC 2017

Dalla Residenza Municipale, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

